



**COMUNE DI ALA**  
**Provincia di Trento**

***Ufficio Tecnico Urbanistico***

***Regolamento***  
***per la localizzazione e l'installazione di impianti fissi di telecomunicazione***

**Approvato con delibera del  
Consiglio Comunale n. 4 di data 7 febbraio 2002**

**Modificato con delibera del  
Consiglio Comunale n. 8 di data 22 febbraio 2007**

**Modificato con delibera del  
Consiglio Comunale n. 37 di data 21 luglio 2008**

**Ala, 5 agosto 2008**

# REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE

## INDICE

Art. 1	Oggetto del presente regolamento	pag. 3
Art. 2	Siti o posizioni in cui si fa divieto di installare impianti fissi di telecomunicazione	pag. 3
Art. 3	Localizzazione degli impianti negli insediamenti	Pag. 3
Art. 4	Localizzazione degli impianti negli spazi aperti	pag. 4
Art. 5	Modalità di realizzazione degli impianti	pag. 4
Art. 6	Procedimenti autorizzatori e concessori	pag. 5

**Cartografia scala 1: 20.000**

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-31/Leg. che modifica il D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., detta le direttive a carattere generale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti fissi di telecomunicazione quali definiti dall'art. 2 del citato D.P.G.P. 2000/13-31 Leg.
2. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento continuano ad applicarsi i criteri e le indicazioni tecniche in materia di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione approvati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.725 del 3 marzo 2001, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13-31/Leg.

**ART. 2**  
**SITI O POSIZIONI IN CUI SI FA DIVIETO DI INSTALLARE IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE**

1. Si fa divieto di installare impianti fissi di telecomunicazione nei seguenti luoghi:
  - in punti che possano impedire od ostruire viste significative di tipo paesaggistico e/o panoramico;
  - nelle vicinanze di manufatti di pregio;
  - nelle zone archeologiche o di interesse culturale;
  - all'interno dei biotopi come individuati ai sensi delle L.P. 23 giugno 1986, n. 14;
  - nelle aree di protezione fluviale di cui all'art. 9 bis delle Norme di Attuazione della Variante 2000 al P.U.P., approvate con delibera della G.P. n. 2371 di data 25 settembre 2001.
2. Sono esclusi dalle limitazione sopraindicate gli impianti fissi utilizzati per la protezione civile che potranno essere installati secondo quanto disposto nella Delibera della G.P. n. 725 di data 30 marzo 2001.

**ART. 3**  
**LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NEGLI INSEDIAMENTI**

1. Negli insediamenti gli impianti dovranno essere localizzati nelle zone a destinazione "Impianti e attrezzature tecnologiche" così come indicate nelle Tavole n. B1-B2-B4-B6 e B9 del P.R.G. di Ala nel rispetto dell'art. 2.9 delle relative N.T.A., in posizione defilata rispetto alle visuali libere ed in posizione contigua ad altri impianti tecnologici esistenti;

2. Tuttavia se le aree così localizzate non risultassero idonee per l'ottimizzazione del sistema di telecomunicazione in progetto, su apposita cartografia in scala 1:20.000 vengono indicati alcuni siti alternativi dove sarà possibile localizzare gli impianti;
3. La collocazione degli impianti in aree dove sono presenti altri edifici con la previsione di una permanenza stabile di persone è vietata ad esclusione delle costruzioni nelle quali la presenza continuativa di persone è inferiore alle quattro (4) ore, adeguatamente documentata;
4. Al presente Regolamento è allegata cartografia di base con l'indicazione di localizzazioni alternative rispetto a quanto previsto al punto 1. Al di fuori delle zone precedentemente indicate non è consentita l'installazione di impianti di telecomunicazione di alcun tipo.

#### **ART. 4**

### **LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NEGLI SPAZI APERTI**

1. Le localizzazioni degli impianti negli spazi aperti sono indicate, puntualmente, nell'allegata cartografia di base del territorio comunale;
2. L'accesso agli impianti dovrà essere, di norma, garantito dalla viabilità esistente.
3. Le strade dovranno essere a pavimentazione naturale e realizzate secondo l'andamento orografico del terreno, evitando al massimo i movimenti di terra. Gli eventuali muri di contenimento saranno contenuti in ml.1,50 e realizzati con paramento in pietra locale a fuga profonda;
4. Le piattaforme o platee in cls saranno incassate nel terreno, successivamente da inerpire.
5. Le linee elettriche di alimentazione saranno realizzate con cavo interrato.
6. Le recinzioni, in legno, saranno mascherate con arbusti e rampicanti;
7. Le strutture portanti delle antenne verranno verniciate con colori adatti allo sfondo esistente, da scegliere a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
8. I moduli o volumi destinati ad ospitare le attrezzature tecnologiche saranno realizzati con materiali locali con coperture piane rinverdite e prevalentemente posti a piano interrato. Sono escluse le baracche in lamiera ed i prefabbricati in cemento prefabbricato. Le finiture superficiali esterne dovranno essere rifinite in pietra locale o con intonaco grezzo a base di calce.

#### **ART. 5**

### **MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Al fine della razionalizzazione dell'uso del territorio, del contenimento dei vincoli sullo stesso e della minimizzazione dell'impatto visivo, l'installazione di impianti fissi di telecomunicazione dovrà essere realizzata con strutture di sostegno che consentano la collocazione delle attrezzature tecnologiche al maggior numero di gestori di servizi di telecomunicazione, con l'esclusione

- quindi di strutture che prevedano l'installazione delle attrezzature fruibili da un unico gestore.
2. La richiesta di concessione od autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività per l'installazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento, deve essere corredata da uno schema di convenzione che impegni il soggetto richiedente a concedere in uso le realizzande strutture ad altri soggetti gestori di servizi di telecomunicazione, senza alcuna discriminazione.
  3. Lo schema di convenzione dovrà prevedere il numero minimo di soggetti utilizzatori e gli utilizzi compatibili con le strutture che si intendono realizzare, nonché i criteri per la determinazione delle condizioni economiche per l'uso degli impianti.
  4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, è subordinata alla stipula con il Comune della convenzione indicata al comma precedente. La convenzione dovrà prevedere idonea garanzia reale o fidejussoria di durata almeno decennale, per l'adempimento degli obblighi ivi previsti.

## **ART. 6**

### **PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI E CONCESSIONI**

1. Le autorizzazione e/o concessioni per l'installazione di impianti fissi di telecomunicazioni verranno rilasciate dall' Amministrazione Comunale nel rispetto dell'art.4 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.;
2. Le autorizzazioni e/o pareri di altri Enti dovranno essere acquisite prima dell'inoltro della pratica presso il Comune di Ala, ad esclusione del parere reso dal Comitato presso l'Agenzia Provinciale per l'Ambiente che verrà acquisito a cura dell'Amministrazione Comunale.